CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

DISCIPLINARE ARMI ED ARMERIA

Premessa: il presente disciplinare è adottato[1] ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento del Corpo di Polizia locale della Città metropolitana di Bologna, d'ora in poi, per comodità "il Regolamento".

Articolo 1 - Tipo delle armi in dotazione

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 4 del D.M. 01.03.1987 n. 145 l'arma da difesa personale, in dotazione agli addetti con qualifica di Agente di P.S., è la pistola semiautomatica, in calibro 9x21 mm IMI, munita di caricatore bifilare.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 27 e 29 della L. 11 febbraio 1992, n. 157 nonché di polizia rurale e zoofila, gli appartenenti al Corpo utilizzano, durante il servizio, fucili a canna liscia e rigata nei modelli e nei calibri adeguati alle esigenze operative di cui all'articolo 2 della L. 18 aprile 1975, n. 110 smi e relative disposizioni di attuazione.
3. Per esigenze particolari connessi ai compiti di cui al comma precedente possono inoltre portare e utilizzare:
   a) di concerto con i servizi veterinari delle AUSL, fucili con proiettili a narcotico, come previsto dall'art. 27 della L. 157/92;
   b) utensili da punta e da taglio.
4. Tutte le armi sopraindicate possono essere dotate, se necessario, di dispositivi di puntamento ottici od elettro-ottici e di dispositivi di illuminazione del bersaglio.

Articolo 2 - Assegnazione armi e munizionamento

1. Le armi assegnabili in via continuativa sono la pistola da difesa personale ed il fucile a canna liscia, nei modi previsti dall'articolo 4.
2. Per l'espletamento di piani di controllo di specie animali pericolose ed invasive e negli altri casi di necessità individuati dal Comandante, sono assegnate temporaneamente le altre armi previste all'art. 1, comma 3.
3. A tutti gli appartenenti al Corpo con funzioni di P.S. sono assegnati due caricatori per l'armamento della pistola per difesa personale completi di munizioni (30 colpi totali).
4. Le munizioni per le altre armi sono fornite di volta in volta, in relazione alle previste esigenze di servizio, dal Responsabile all'armeria.
5. Le munizioni in dotazione e quelle in deposito sono sostituite a spese della Città metropolitana di Bologna nei casi previsti dalla legge e secondo le diverse necessità.
6. Gli operatori devono giustificare e comunicare al Comandante il numero dei colpi in qualunque circostanza esplosi dalle armi d'ordinanza nonché la motivazione dell'utilizzo di dette munizioni.

Articolo 3 - Modalità di porto dell'arma

1. Il personale del Corpo, quando indossa l'uniforme, porta l'arma da difesa personale al fianco con fondina esterna e il caricatore di riserva ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento del Corpo e delle direttive del Comandante.

[1] Atto del Sindaco metropolitano n. 170 del 30/07/2024 - PG 51050

2. A tutto il personale del Corpo è fatto assoluto divieto di portare armi diverse da quelle in dotazione.
3. Il personale del Corpo, autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, porta l'arma da difesa personale in modo non visibile, anche in fondina diversa da quella d'ordinanza a discrezione dell'operatore.
4. Di norma coloro che svolgono servizio interno d'ufficio, per l'intero orario del turno, sono esonerati dal porto dell'arma corta da difesa personale, fatte salve particolari esigenze operative legate al servizio, o durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici del Comando e delle Zone; in tale ultimo caso almeno un agente è tenuto al porto dell'arma corta, del caricatore di riserva e delle relative munizioni.
5. Sono altresì esonerati dal porto dell'arma corta da difesa personale, gli ufficiali del Corpo che partecipano a servizi di rappresentanza qualora, durante la stessa cerimonia, sia garantito un servizio di pubblica sicurezza armata.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo valgono tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare quelle contenute nel Decreto del Ministero dell'Interno n. 145 del 4 marzo 1987.

Articolo 4 - Consegna delle armi

1. Il Sindaco metropolitano assegna la pistola per difesa personale e il fucile a canna ad anima liscia in via continuativa agli addetti in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza con provvedimento nominale scritto richiamato nel tesserino di identificazione. L'assegnazione ha durata pari a quella del Decreto prefettizio di assegnazione della qualifica di agente di pubblica sicurezza.
2. Il Responsabile dell'armeria assegna agli addetti del Corpo, le altre armi previste all'articolo 1, comma 3.
3. L'operatore mantiene l'arma assegnata in via continuativa in perfetta efficienza e funzionalità con materiale di manutenzione fornito dall'Amministrazione.
4. Qualora cessi per qualunque causa la qualifica di Agente di pubblica sicurezza il Sindaco metropolitano sospende l'autorizzazione al porto dell'arma in via continuativa.
5. All'operatore che è stato oggetto di tale sospensione è fatto obbligo di restituire immediatamente l'arma corredata delle relative munizioni al consegnatario dell'armeria.
6. L'operatore cui è assegnata l'arma in via permanente deve:
   a) verificare, al momento della consegna, la corrispondenza dei dati di identificazione dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
   b) applicare le misure di sicurezza previste in particolare per il maneggio, il munizionamento, il trasporto e il porto dell'arma, approvate con disposizione operativa del Comandante;
   c) custodire l'arma presso il Comando negli appositi armadi metallici corazzati chiusi a chiave con serratura di sicurezza di tipo cassaforte, ovvero in quelli presenti negli uffici di zona; in via residuale l'arma può essere conservata presso il personale domicilio in condizioni di massima sicurezza previa informazione resa per iscritto al Comando e al Responsabile dell'armeria. Ove il domicilio si trovi fuori dal territorio dell'area metropolitana è consentito il porto dell'arma percorrendo l'itinerario più breve possibile. Non è consentito neppure il trasporto dell'arma fuori dal territorio di cui all'articolo 21 del Regolamento;
   d) provvedere alla pulizia delle armi e verificare con cadenza annuale il loro stato e quello delle munizioni, richiedendo l'eventuale sostituzione;
   e) non lasciare mai incustodita l'arma nemmeno nei locali d'ufficio.
7. Il personale che, pur mantenendo la qualifica di Pubblica Sicurezza, è temporaneamente comandato in servizi che non riguardano compiti d'istituto della Polizia locale deve

obbligatoriamente restituire per tutto il periodo del comando le armi in dotazione corredate delle relative munizioni al consegnatario dell'armeria.

Articolo 5 - Obblighi di comunicazione

1. Il Comandante, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, comunica le intervenute variazioni del numero degli addetti con qualifica di Agente di pubblica sicurezza al Prefetto.

2. Il Comandante comunica al Sindaco metropolitano entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno il numero delle armi in dotazione al Corpo e le intervenute variazioni emetta lo specifico provvedimento di assegnazione e/o variazione e le comunicazioni d'obbligo al Prefetto ed al Questore.

Articolo 6 - Armi e mezzi sequestrati

1. Le armi e le munizioni e quant'altro sia oggetto di sequestro devono essere tempestivamente collocate nell'armadio o camera blindata dell'ufficio distaccato di zona o nell'armeria del Corpo.
2. La collocazione deve essere annotata sul registro di cui all'art.-13, punto e) del Regolamento del Corpo di Polizia locale della Città metropolitana di Bologna.

Articolo 7 - Addestramento

1. Tutti gli appartenenti al Corpo che rivestono la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza sono iscritti, ai sensi dell'art. 251 del D. lgs. 15 marzo 2010 n. 66, ad una sezione di Tiro a Segno Nazionale e frequentano annualmente esercitazioni di tiro superando con profitto le relative prove.
2. Con apposite convenzioni stipulate fra il Comandante e i Responsabili della sezione del T.S.N. territorialmente competenti, sono previste esercitazioni supplementari - statiche e dinamiche - di tiro, sia con l'arma corta che con quella lunga. Annualmente il Comandante definisce un programma di addestramento in base alle esigenze del Corpo indicando i partecipanti.
3. Ai sensi dell'articolo 18 comma 5 del Regolamento è ammesso l'uso dell'arma assegnata in via continuativa per effettuare esercitazioni presso le sezioni T.S.N. senza oneri e costi per l'amministrazione e fuori dall'orario di servizio. Gli operatori interessati comunicano formalmente al comandante data e orari dell'esercitazione programmata.

Articolo 8 - Armeria del corpo di polizia locale

1. L'armeria del Corpo di Polizia locale è istituita presso la sede del Comando in Via Peglion n. 21 a Bologna. Presso le zone sono previsti appositi armadi metallici corazzati chiusi a chiave con serratura di sicurezza di tipo cassaforte.
2. Il Comandante può nominare tra gli Addetti al coordinamento ed il controllo il Responsabile dell'armeria ai sensi dell'articolo 21 comma 2 del Regolamento del Corpo di Polizia locale. Il Responsabile delle armi svolge il ruolo di consegnatario dell'armeria e può proporre al Comandante di essere formalmente coadiuvato da uno o più agenti pur mantenendo la piena responsabilità in merito.
3. È compito del Comandante controllare periodicamente che il consegnatario dell'armeria curi la perfetta tenuta dell'armeria e il registro di carico delle armi nonché garantire l'osservanza delle norme e delle prescrizioni contenute nelle vigenti leggi di tutela della sicurezza.
4. La Città metropolitana prevede, acquista e manutiene per l'armeria apposito sistema di allarme.

Articolo 9 - Compiti del responsabile dell'armeria

1. Il Responsabile dell'armeria cura con la massima diligenza:
   a) la custodia e conservazione delle armi e delle munizioni in armeria, dei registri, della documentazione e delle chiavi a lui affidate;
   b) la effettuazione dei controlli periodici;
   c) la tenuta dei registri e della documentazione;
   d) la scrupolosa osservanza della regolarità delle operazioni in armeria da chiunque effettuate;
   e) la predisposizione degli atti di assegnazione delle armi;
   f) le assegnazioni temporanee delle armi disposte dal Comandante.
2. Egli collabora con il Comandante del Corpo per la disciplina delle operazioni di armeria, per l'organizzazione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché per l'esecuzione delle ispezioni ed allo stesso inoltra rapporto per ogni irregolarità o necessità.

Articolo 10 - Custodia sussidiaria delle armi

1. In caso di necessità ed urgenza ove sia palese l'impossibilità fisica di mantenere il porto, le armi assegnate in via continuativa possono essere trasportate e custodite temporaneamente da uno dei componenti della pattuglia in servizio.
2. Le armi sono restituite appena possibile al titolare della consegna ovvero al Responsabile dell'armeria.

Articolo 11 - Restituzione delle armi

1. In seguito al provvedimento disciplinare del licenziamento ed in tutti i casi di sospensione anche cautelare dal servizio nonché in tutti i casi di perdita anche temporanea dei requisiti essenziali per il loro maneggio, le armi sono restituite dall'operatore interessato al Comandante.
2. Il Comandante o in caso d'urgenza l'Ufficiale di riferimento in turno, sentito il Comandante, può disporre, con provvedimento motivato, in ogni momento e a suo insindacabile giudizio, il ritiro cautelare delle armi. La revoca definitiva dell'assegnazione delle armi è disposta con atto motivato del Sindaco.
3. Le armi sono restituite in tutti i casi in cui sia accertata dal medico del lavoro o da suoi ausiliari incaricati dall'amministrazione, l'inidoneità psico-fisica al porto dell'arma. Il Comandante può richiedere all'amministrazione in ogni momento l'accertamento di tale idoneità.
4. Le armi, i caricatori e le munizioni sono altresì restituite in ogni altro caso in cui siano violate le disposizioni del presente disciplinare e in tutti i casi di cessazione dal servizio.